

Serve comprendere il concetto di progetto

Nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n.76 – attuativa della c.d. “legge Biagi” - i call center vengono espressamente nominati all’art. 20 comma terzo lettera g).

In tale contesto, si precisa che “*per la gestione dei call center*” il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso anche a “tempo indeterminato”.

Poiché la disciplina dei rapporti tra ente somministrante e lavoratore sono inquadrati nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato (art. 22), qualcuno ha ritenuto di potere trarre la conclusione che – per via interpretativa – il lavoro nei call center non possa che essere ricondotto in quella categoria di rapporti.

Conclusione questa, che ha l’attitudine a gettare nel panico quei gestori di call center che – fino all’entrata in vigore della normativa sopra richiamata - hanno fino ad oggi fatto ampio ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa e che vorrebbero trasmigrare al “lavoro a progetto”, quale naturale istituto sostitutivo.

In tale senso sono già stati stipulati molti contratti di lavoro a progetto relativi a collaboratori di call center, secondo schemi abbastanza consolidati e condivisi.

In una direzione diversa non sono mancati numerosi professionisti che – forse senza approfondire la questione – hanno rassicurato i propri clienti circa il fatto che l’apertura di partita IVA da parte del collaboratore sarebbe idonea a cancellare qualsiasi rischio.

In effetti, al di là di tali fragili escamotage, il punto problematico nella redazione dei contratti di lavoro a progetto è costituito proprio dal loro oggetto, ossia dalla difficoltà di dare una descrizione dell’attività svolta dal collaboratore che la faccia rientrare nel modello previsto dal legislatore.

L’elusione di tale problematica, ha portato addirittura in qualche caso alla previsione di un corrispettivo calcolato su base oraria, che appare ben difficilmente compatibile con il concetto di “progetto” definito dal legislatore.

Occorre, quindi, una migliore comprensione del concetto di progetto o fase di lavorazione, che consenta all’azienda di elaborare un modello contrattuale che abbia un minimo di credibilità.

Avv. Massimo Preti
Milano, 9 febbraio 2004